



Delibera Proc. N. 6/2025

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 20 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso gli Uffici Federali si è riunita

la Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente

Sabrina BETTOLLINI – Segretario della Commissione.

per discutere in merito al procedimento per la determinazione dell'indennità di addestramento per l'atleta [REDACTED] da corrispondersi da parte della **ASD HOCKEY VITTORIA NOVARA 1921** in favore della **ASD C.S.A. HOCKEY E PATTINAGGIO AGRATE**

PREMESSO CHE:

- in data 23 ottobre 2025, l'associazione ASD CSA Hockey e pattinaggio Agrate avanzava richiesta di indennizzo di formazione (*rectius*: indennizzo di addestramento) nei confronti di ASD Hockey Novara 1921 relativamente al trasferimento avvenuto in data 1.8.2025 dell'atleta [REDACTED], quantificando la richiesta in Euro [REDACTED] comprensive delle annualità 2023/24 [REDACTED] e 2024/25 (Euro 800,00), secondo quanto previsto dal Regolamento "Premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2025/26, giusta Delibera Fed. n.138 del 07.07.2025";
- a tale richiesta rispondeva ASD Hockey Novara 1921 con email del 24 ottobre 2025, rappresentando che il periodo 2023/2024 non poteva essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennizzo in quanto in quel periodo l'atleta non aveva ancora compiuto il 13° anno d'età, così come non lo aveva compiuto nel periodo 2024/2025 fino al mese di marzo 2025;
- in ragione di ciò ASD Hockey Novara 1921 non riconosceva come dovuto l'importo richiesto;
- successivamente, in data 02.12.2025, ASD CSA Hockey e pattinaggio Agrate si rivolgeva alla Commissione Tesseramento al

fine di vedere accertato il proprio diritto alla corresponsione dell'indennizzo di addestramento da parte di ASD Hockey Novara 1921;

- la Commissione Tesseramento, esaminato il ricorso, in data 18.12.2025, ritenuto necessario consentire il contraddittorio delle parti, fissava l'udienza per la data del 20.1.2026, h. 15.00, assegnando alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive scritte e di eventuale documentazione allegata;
- nelle more ASD Hockey Novara 1921 con atto dell'8.1.2026 a firma dell'avv. Stefano Pellacani, faceva pervenire note a difesa nelle quali deduceva che in ragione di quanto stabilito dall'art. 2.2. in combinato disposto con l'art. 2.4. del Regolamento "Premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2025/26", il periodo formazione dovesse essere ricompreso tra la stagione in cui l'atleta compie i 13 anni e la stagione in cui ne compie 18; pertanto, non avendo compiuto l'atleta Mathias Della Torre il 13° anno d'età nel periodo 2023/24, e avendo invece compiuto i tredici anni solo in data 21.3.2025, l'importo spettante sarebbe stato pari alla minor somma di Euro 221,29 (già corrisposte con bonifico dell'8.10.2025) a cui doveva aggiungersi l'ulteriore importo di Euro 68,13 relativo al mese di luglio 2025;
- all'udienza del 20.1.2026 - presenti le parti e il difensore della ASD Hockey Novara 1921, avv. Stefano Pellacani - esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ricorrente e resistente concludevano riportandosi alle rispettive domande come già formulate.

All'esito, pertanto, la Commissione si riservava di decidere come da separato provvedimento e all'esito della Camera di Consiglio, deliberava in base alla seguente

MOTIVAZIONE

Trattasi di atleta nato il 21.3.2012, già tesserato con la ASD CSA HOCKEY E PATTINAGGIO AGRATE (come risultante dalla Scheda storico dell'atleta, agli atti della Federazione), per le stagioni a decorrere dalla 2020/2021 a quella 2024/25, tesserato dalla ASD HOCKEY VITTORIA NOVARA 1921 a decorrere dal 1.8.2025 e in assenza di contratto.

A norma dell'art. 2.2 del Regolamento per il premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento normativa 2025/2026, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 138 del 7/7/2025, come noto, il periodo rilevante ai fini dell'indennizzo è solo quello *"compreso tra la stagione in cui l'atleta compie 13 anni e la stagione in cui compie 18 anni (comprese)"* e pertanto, nel caso che ci occupa, assume rilievo



solo la stagione 2024/2025, a differenza di quanto ritenuto dall'associazione di provenienza.

Non può inoltre condividersi ai fini del conteggio dell'indennizzo l'applicazione del criterio del c.d. "*pro rata temporis*" in forza del quale è stato già riconosciuto dalla società di nuovo tesseramento un indennizzo pari ad euro 221,29, calcolato sulla base della frazione di anno intercorrente tra il compimento del tredicesimo anno ed il termine della stagione. Tale criterio risulta disancorato ed in contraddizione con il dato normativo che assegna 4 punti per ogni stagione sportiva o frazione di essa (cfr. art. 2.7 co. 3 Delibera Federale 138/2025).

Per effetto di quanto sopra, deve riconoscersi il diritto all'indennità di addestramento, conteggiata alla luce anche della norma contenuta nell'art. 2.7 c.3, in forza del quale vanno calcolati quattro (4) punti per ogni stagione sportiva di tesseramento (o frazione di essa) e quindi per una sola stagione nel caso che ci occupi, con un valore base del punto in ragione della disciplina pari ad [REDACTED] e pertanto a complessivi euro [REDACTED].

Stante quanto sopra, la Commissione

DICHIARA

dovuta l'indennità spettante alla ASD C.S.A. HOCKEY E PATTINAGGIO AGRATE da parte della ASD HOCKEY VITTORIA NOVARA 1921, per l'atleta [REDACTED] nella complessiva misura di [REDACTED] (ottocento/00), come sopra conteggiato, dovendosi imputare a titolo di acconto quanto già corrisposto.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e la pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2026

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente